

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA AZIENDE PER L'ASSISTENZA SANITARIA

Gruppo tecnico regionale per l'edilizia

DIREZIONE INTERREGIONALE DEL LAVORO
DI VENEZIA

ORGANIZZANO IL SEMINARIO

LA LEGGE REGIONALE 24/2015

LA SICUREZZA DEI LAVORI IN QUOTA RESPONSABILITÀ E COMPETENZE

Con la collaborazione di



ing. Renzo Simoni

Responsabile S.S. Igiene Tecnica del Lavoro S.C.P.S.A.L. - A.A.S. n. 1 "Triestina"

membro del Gruppo Tecnico Regionale per l'Edilizia







visione miope delle problematiche di sicurezza

- > genera gravi rischi per i lavoratori
- espone i committenti possibili conseguenze, anche di natura penale (spesso ignorate dagli stessi)


In tale ambito, neppure l'aspetto economico, che da sempre è ritenuto marginale, trova giustificazione

Articolo 15 - Misure generali di tutela

- a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- e) la riduzione dei rischi alla fonte;
- i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
- *q)* istruzioni adeguate ai lavoratori;
- t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

Capo I del Titolo IV del d.lgs. 81/2008, art. 91, co. 1, lettera b):

- il CSP predispone il fascicolo dell'opera che riporti l'individuazione dei rischi e delle misure preventive e protettive in dotazione all'opera e di quelle ausiliare per gli interventi successivi prevedibili sull'opera quali la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché altri interventi successivi già previsti o programmati.



Capo I del Titolo IV del d.lgs. 81/2008, art. 90:

Il committente, nelle fasi di progettazione dell'opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela

Il committente, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione

··· ma questo è il libro dei sogni

Elementi distintivi della L.R. 24/2015

Centralità del ruolo del committente
Progettabilità delle misure
Ambito di applicazione della norma

Centralità del ruolo del committente: è il committente a governare il processo

Nell'art. 5 (adempimenti) viene in primis riportata la sua figura e solo in secondo ordine viene indicato "altro soggetto legittimato" e non vi sono altri ruoli (progettista, direttore lavori ecc.) investiti da "adempimenti"

Elementi distintivi della L.R. 24/2015

Centralità del ruolo del committente

Progettabilità delle misure

Ambito di applicazione della norma

Progettabilità delle misure

Art. 5, co. 1 lett. a): Il committente, o altro soggetto legittimato, all'atto di inoltro dell'istanza del titolo autorizzativo o della presentazione s.c.i.a. o d.i.a., trasmette all' amministrazione concedente la documentazione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettere a) e b) (relazione tecnica e planimetria).

Progettabilità delle misure

La documentazione presentata / redatta in fase iniziale assume dignità propria:

- Entra a far parte del fascicolo dell'opera (presenza di un CSP o CSE – art.6 c.2 e 3)
- Svolge la funzione di fascicolo dell'opera limitatamente ai lavori in copertura

In mancanza del fascicolo delle caratteristiche dell'opera (ex art. 91 del D.Lgs. 81/2008)

<u>l'elaborato tecnico della copertura</u>

costituisce di fatto l'unico documento tecnico che indica come operare in sicurezza sulla copertura (misure previste e adottate)

Elementi distintivi della L.R. 24/2015

Centralità del ruolo del committente
Progettabilità delle misure

Ambito di applicazione della norma

Ambito di applicazione

Oltre alle opere in cui è previsto una istanza di titolo autorizzativo o la presentazione di s.c.i.a. o d.i.a., sono compresi anche i lavori di edilizia libera (art. 16 co. 1 L.R. 19/2009) inerenti:

- interventi di manutenzione straordinaria
- installazione di impianti solari termici/fotovoltaici
- installazione di impianti di produzione di energia elettrica o termica

ove sussistano rischi di caduta dall'alto, svolti sulle coperture di edifici privati o pubblici che espongono a un rischio di caduta dall'alto da un'altezza maggiore di 2 m

I primi problemi

nessuno ha mai detto che sarebbe stato facile ...



1 - Informazione / comunicazione

- ai tecnici (professionisti, tecnici comunali e delle soprintendenze, amministratori stabili, ecc.)
- > ai committenti (cioè ai cittadini ...)

in collaborazione con l'Ufficio Stampa e Comunicazione della

REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

L.R. 16 ottobre 2015, n. 24

Art. 8 - Attività di formazione e informazione

1. La Regione, tramite i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per l'assistenza sanitaria, attingendo agli specifici fondi di cui all' articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 81/2008, promuove iniziative volte a sostenere la formazione, l'informazione e la cultura della prevenzione e della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, anche con il coinvolgimento degli enti preposti e degli organismi paritetici.

2 - Formazione e addestramento d.p.i.

D.lgs.81/08 - Titolo III, Capo II: Uso dei d.p.i.

Art. 77 - Obblighi del datore di lavoro

5. In ogni caso *l'addestramento* è indispensabile: a) per ogni DPI che, ..., appartenga alla terza categoria

Da cui discende un altro problema: la formazione per i d.p.i. di III cat., in particolare per i d.p.i. anticaduta

- requisiti dei docenti
- durata dei corsi
- □ contenuti dei corsi

3 - Errori formali e refusi

L'art. 5, co. 1, lettera c), contrasta con l'art. 7, co. 2:

Art. 5 - Adempimenti

1. Ove sussistano rischi di caduta dall'alto, negli interventi disciplinati dagli articoli 17, 18 e 19 della legge regionale 19/2009, il committente o altro soggetto legittimato:

c) al momento del deposito in Comune della comunicazione di fine lavori allega la documentazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettere c), d) ed e), ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'avvenuto adempimento degli obblighi predetti.

Art. 7 - Sanzion

2. Per gli interventi edilizi di cui all'articolo 5, comma 1, la mancata presentazione degli elaborati di cui all'articolo 6, comma 1, lettere c), d), e), f) e g), costituisce altresì causa ostativa al rilascio del certificato di abitabilità o agibilità.

3 - Errori formali e refusi

> art. 6, co. 1, lettera e):

Art. 6 - Elaborato tecnico della copertura

- 1. L'elaborato tecnico della copertura, in relazione alle diverse fattispecie previste dall'articolo 5, è costituito dai seguenti elementi:
- e) dichiarazione dell'installatore riguardante la corretta installazione di eventuali ancoraggi strutturali, dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto, in cui sia indicato il rispetto delle norme di buona tecnica, delle indicazioni del produttore e dei contenuti di cui alle lettere a), b) e c);

<u>NB:</u> In edilizia libera l'installatore dichiara solo il rispetto all'elaborato di cui al p.to b) (planimetria). Non ci sono gli elaborati di cui ai p.ti a) e c) perché potrebbe non esserci il professionista / progettista.

3 - Errori formali e refusi

Nell'art. 6, co. 3:

Art. 6 - Elaborato tecnico della copertura

3. L'elaborato tecnico della copertura per le parti relative alle lettere c), d), e), f), e g), del comma 1, è completato entro la fine dei lavori. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove nominato, recepisce nel Fascicolo dell'opera previsto dall' articolo 91, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 81/2008, i contenuti dell'elaborato tecnico trasmessi **dal direttore dei lavori** o dal committente.

Il direttore lavori è citato impropriamente perché non compare mai negli adempimenti

3 - Errori formali e refusi

Per porre rimedio si sta pensando ad una linea guida interpretativa da far approvare all'Assessorato alla Salute con decreto.

Si lavorerà a questo obiettivo nel 2016.

4 - Deroghe

E' prevista la possibilità di derogare sia alle disposizioni di cui all'art. 2, co. 1, dell'All. A, sui percorsi di accesso alla copertura: nei casi in cui non sia possibile adottare misure di tipo permanente, nell'elaborato tecnico della copertura di cui all'art. 6 della presente legge regionale, devono essere specificate le motivazioni in base alle quali tali misure risultano non realizzabili e le misure di tipo provvisorio previste in sostituzione, tali comunque da garantire l'accesso e l'esecuzione degli interventi sulla copertura in condizioni di sicurezza

che alle disposizioni di cui all'art. 3, co. 2, lettera d), sui *punti di accesso alla copertura*:

possono essere ammessi accessi su fabbricati esistenti con caratteristiche diverse, secondo la tipologia del fabbricato, purché idonei al transito dell'operatore, di materiali e utensili in condizioni di sicurezza

4 - Deroghe

Ma non esiste deroga, a quanto disposto dall'art. 4, *transito ed* esecuzione dei lavori sulle coperture: ci deve essere, sempre, qualcosa, qualche misura di protezione sul tetto.

E le misure di protezione che devono essere installate sono quelle elencate (ma l'elenco non è esaustivo) nel comma 2 del medesimo articolo:

- a) passerelle o andatoie per il transito di persone e materiali;
- b) parapetti;
- c) linee di ancoraggio;
- d) dispositivi di ancoraggio;
- e) reti di sicurezza;
- f) impalcati;
- g) ganci di sicurezza da tetto.

Nella scelta dei sopraccitati dispositivi deve essere considerata la frequenza e modalità di esecuzione degli interventi di manutenzione previsti, privilegiando i sistemi collettivi rispetto a quelli individuali.

dal Codice Deontologico degli Ingegneri italiani (2014)

L'attività dell'ingegnere ... implica doveri e responsabilità nei confronti della collettività e dell'ambiente ed è decisiva ... per la sicurezza, il benessere delle persone, ... e la qualità della vita.


- **1.1** La professione di ingegnere deve essere esercitata nel **rispetto delle leggi** ...
- 1.2 Le prestazioni professionali dell'ingegnere devono essere svolte tenendo conto della tutela della vita e della salute dell'uomo.
- **3.3** L'ingegnere ... deve informare la propria attività professionale ai principi di integrità, **lealtà, chiarezza, correttezza** e qualità della prestazione.
- **10.1** L'ingegnere deve sempre **operare nel legittimo interesse del committente,** e informare la propria attività ai principi di integrità, **lealtà,** riservatezza nonché fedeltà al mandato ricevuto.

In alcuni casi, l'installazione di linee vita su edifici vincolati dalla Sopraintendenza o comunque inseriti nell'ambito dei centri storici od in ambiti di tutela paesaggistica, comporterebbe un forte impatto negativo sull'estetica dell'edificio. Rispetto a questa ipotesi alcuni Ordini hanno già espresso un giudizio negativo ritenendo che l'architettura dell'edificio debba venire tutelata.


A questo punto ci si chiede: cos'è più civile? tutelare l'architettura dell'edificio o salvaguardare la salute delle persone?

A tale riguardo si ritiene che nessun aspetto possa prevalere sull'altro e che per casi diversi possano esserci soluzioni diverse, lasciando decidere ai professionisti del settore quale sia la soluzione migliore.





La salute è un bene prezioso, impara a diventarne consapevole ... e responsabile!



Grazie per l'attenzione

renzo.simoni@aas1.sanita.fvg.it